



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta,
letti gli atti del procedimento n. 3413/2022,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2022,

CONSIDERATO CHE:

la preliminare ed assorbente eccezione di incompetenza del Tribunale va accolta;
al riguardo occorre notare:

- che l'art. 49, d.p.r. n. 602 del 1973 rinvia – per tutto quanto ivi non espressamente stabilito – alle norme del Codice di rito;
- che la procedura esecutiva regolata dall'art. 72-*bis* del citato d.p.r., pur presentando delle notevoli peculiarità rispetto al procedimento per espropriazione forzata di crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., soggiace, quanto alle regole determinative della competenza per eventuali opposizioni, alle previsioni del Codice di rito, ed in specie a quelle dettate per il c.d. presso terzi;
- che:
 - 1) l'art. 26-*bis*, comma 2, c.p.c. (da applicare a preferenza dell'art. 26 c.p.c., richiamato dall'opponente, evidentemente facendosi riferimento ad una versione della disciplina anteriore alla riforma del 2014) prevede quale criterio determinativo della competenza dell'espropriazione forzata di crediti (salvo il caso di esecuzione *contro* una pubblica amministrazione) quello della sede del debitore (trattandosi di società);
 - 2) l'art. 27 c.p.c. regola la competenza sulle opposizioni tenendo conto del "luogo dell'esecuzione";
- che, pertanto, la competenza sull'opposizione in parola spetta al Tribunale di Napoli, dato che la società esecutata ha sede nel relativo circondario (aspetto mai contestato dall'opponente stesso);
- che allo stesso Tribunale va proposta l'istanza cautelare afferente alla (necessaria) fase sommaria della predetta opposizione, stante quanto disposto dall'art. 669-*ter*, comma 1, c.p.c., in materia di procedimento cautelare uniforme;

ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione delle spese di fase, alla luce del principio di soccombenza, tenuto conto: a) delle tabelle in materia di "procedimenti



cautelari"; b) dello scaglione di riferimento quanto al credito per cui si procede; c) dell'attività effettivamente svolta nella presente fase processuale;

ritenuto che, quindi, le spese di fase vanno liquidate in euro 1.843,00 (euro 3.686,00 cui è stata applicata la riduzione del 50%) e poste a carico dell'opponente;

P.Q.M.

DICHIARA la propria incompetenza per essere competente, anche in ordine alla fase cautelare, il Tribunale di Napoli, fissando alla parte interessata il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi a tale Giudice.

CONDANNA l'opponente alla refusione in favore della controparte delle spese della presente fase processuale, nella misura complessiva di euro 1.843,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Aversa, 9.12.2022

Il G.E.

dott. Alessandro Auletta

